



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO**

DELIBERA C.C. N. 120 DEL 24.09.2001

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. E' istituito ai sensi della L.R. 8/95 art.12 il **MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**.
2. Il Mercatino ha luogo in San Donà di Piave, ogni ultimo sabato del mese, ad eccezione del mese di settembre.
3. Nel mese di settembre il mercatino non avrà luogo, in considerazione del fatto che, in occasione della Fiera del Rosario, si effettuerà un mercatino in forma straordinaria, della durata di tre (3) giorni, la cui organizzazione sarà, di volta in volta, stabilita all'interno della programmazione comunale della Fiera.
4. In occasione di particolari ricorrenze e/o in occasione di fiere o manifestazioni organizzate dal Comune, potranno essere previste edizioni straordinarie del mercatino dell'antiquariato. La localizzazione, le modalità di presentazione delle domande e le modalità di formazione della graduatoria saranno regolamentate nell'ambito delle determinazioni relative all'organizzazione della specifica manifestazione.

ART.2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento definisce le diverse modalità organizzative, gestionali ed autorizzative per la realizzazione del mercatino.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. Il Mercatino ha luogo in Piazza Indipendenza, come evidenziato sulla planimetria allegata.
2. Eventuali nuove aree saranno determinate con specifica delibera Consiliare.

ART. 4 ORARIO DEL MERCATINO

1. L'orario di svolgimento del mercatino è il seguente:
da ottobre a marzo dalle ore 8,00 alle ore 19,00
da aprile a settembre dalle ore 7,30 alle ore 21,00
2. L'occupazione del posteggio potrà avvenire, al massimo, un'ora prima dell'orario di inizio del mercato.
3. Il posteggio potrà essere abbandonato prima dell'orario previsto unicamente in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del personale addetto alla vigilanza.
4. I posteggi che alle ore 8,30 non risultino occupati saranno assegnati, per la specifica giornata, ad altra ditta che abbia presentato domanda di partecipazione come previsto dall'art.7, in base alla graduatoria formata ex art.8 e non risulti assegnataria di posteggio.

ART.5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Al mercatino dell'antiquariato possono partecipare tutti gli operatori in possesso di:
 - a) autorizzazione per commercio su aree pubbliche nel settore non alimentare;
 - b) esercenti di commercio in sede fissa nel settore non alimentare;
 - c) artigiani restauratori;
 - d) venditori non professionali di cose di modico valore, come definiti dalle leggi vigenti, in possesso del modulo/tesserino previsto dalla normativa vigente;
2. Le caratteristiche delle merci e degli oggetti posti in vendita dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dalla L.R. 10/2001, art.7 comma 2 lettera d) e art. 9, e alle seguenti specifiche:
 - a) qualificarsi come oggetti d'epoca (età superiore a 25 anni) o di antiquariato (età superiore a 50 anni);
 - b) oggetti da collezione, come indicati dalle vigenti leggi.
3. Al mercatino **non** potranno partecipare, né potranno essere collocati i seguenti soggetti:
 - a) associazioni O.N.L.U.S;
 - b) soggetti appartenenti a qualsiasi ente, associazione, organismo, struttura che occupino suolo pubblico per la raccolta fondi, questue, collette, offerta libera di prodotti di qualsiasi genere per autofinanziamento.
4. In casi di particolare rilevanza nazionale o locale, il Sindaco potrà concedere deroga motivata a quanto sopra determinato.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno individuati e numerati dal Comune con apposita segnaletica orizzontale sul terreno.
2. La dimensione minima del posteggio è di mtl.3,00 x mtl. 4,00.- e costituisce un modulo base.
3. Sono possibili raggruppamenti di massimo 3 moduli.
4. L'80% dei moduli sarà riservato agli operatori professionali di cui al capoverso 1 punto a), b) e c) dell'articolo che precede.
5. Il 20% dei moduli sarà riservati agli operatori non professionali, di cui al capoverso 1 punto d) dell'articolo che precede.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli operatori di cui al comma 1 punti a), b) e c) dell'art.5 dovranno rivolgere domanda per la partecipazione al mercatino entro il 31 ottobre di ogni anno, specificando quanti moduli intendono occupare.
2. Gli operatori di cui alla lett. a) comma 1 art.5, devono dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, specificandone il numero, la data, la tipologia e l'amministrazione che ha provveduto al rilascio.
3. Gli operatori di cui alle lett. b) e c) comma 1 art.5, contestualmente all'istanza dovranno autocertificare il possesso dell'autorizzazione al commercio, o gli estremi della comunicazione di apertura ex D. Lgs. n. 114/98, l'iscrizione al registro delle imprese e chiedere il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita.
4. Gli operatori di cui al comma 1 punto d) dell'art. 5 dovranno presentare la domanda per la partecipazione al mercatino al Sindaco entro il 31 ottobre di ogni anno, autocertificando la propria condizione di operatore non professionale. Entro il giorno 10 di ogni mese, dovranno comunicare l'eventuale presenza effettiva.
5. Le domande vanno presentate in carta legale.

ART. 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per quanto riguarda gli operatori professionali (comma 1, punti a), b), c) di cui art.5) si precisa quanto segue.

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, sarà formata e pubblicata all'albo pretorio del Comune la graduatoria degli assegnatari dei posteggi per l'anno successivo.
2. La graduatoria verrà stilata sulla base di:
 - a) anzianità di presenza annuale alla manifestazione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, in caso di domande presentare con la stessa data;
 - c) data del timbro postale dell'Ufficio Postale accettante per le richieste inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - d) data del timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, in caso di consegna manuale diretta;
3. L'assegnazione annuale del posteggio avverrà entro il 15 di gennaio di ogni anno.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, lett. d) dell'art.5, i posteggi verranno di volta in volta assegnati in base al numero di presenze alla manifestazione, nell'anno in corso.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento per l'assegnazione del posteggio vale la data di presentazione della domanda presentata con le modalità di cui alla Lettera b) dell'art. 8.

ART. 9 CONCESSIONE

1. Agli operatori professionali presenti nella graduatoria, che risultano assegnatari di un posteggio, è rilasciata concessione annuale, previo pagamento anticipato di:
 - a) tributi comunali in vigore;
 - b) quota per contributo spese, fissata, per l'anno di prima applicazione del presente regolamento (2002) in Lire 3.000/mq., a giornata. Per le edizioni successive verrà fissata, di anno in anno, con delibera di Giunta.

2. Gli operatori di cui alla voce d), comma 1, dell'art.5 dovranno pagare le somme di cui sopra entro il giorno che precede la manifestazione e presentarsi esibendo l'originale del bollettino del versamento effettuato.

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni.
 - a) E' obbligatorio mantenere il proprio apparato espositivo entro i limiti dimensionali dello spazio assegnato.
 - b) È fatto obbligo di mantenere decorosamente pulito ed in ordine il proprio spazio e l'area circostante, raccogliendo e depositando presso i cassonetti i rifiuti prodotti: a fine giornata, lo spazio concesso dovrà risultare pulito ed in ordine.
 - c) È vietato depositare merce, sia per esposizione che per accatastamento, lungo i muri perimetrali, interni od esterni, dei porticati o sotto i porticati stessi.
 - d) È obbligatorio lo sgombero dei veicoli al seguito entro le ore 8,30.
 - e) È obbligatoria l'osservanza degli orari di effettuazione del mercatino.
 - f) È vietato reintrodurre i veicoli in piazza prima delle ore 18,30 (nel periodo invernale) o delle ore 20,30 (nel periodo estivo).

ART. 11 USO DEI POSTEGGI

1. Per i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), comma 1, art.5, il posteggio potrà essere utilizzato dai titolari della concessione o da altri soggetti legittimati.
2. Per i soggetti di cui alla lett. d), comma 1, art.5, i posteggi sono concessi nominalmente al titolare avente diritto. Egli non potrà essere sostituito durante lo svolgimento da altre persone, neppure appartenenti al proprio nucleo familiare, se non per brevi periodi (max due ore).
3. I posteggi concessi e/o assegnati non possono essere condivisi con altri, neppure parzialmente o temporaneamente.
4. I concessionari non potranno scambiarsi di posto in via breve.

ART. 12 CEDIBILITA' DEL POSTEGGIO

1. Per quanto riguarda gli operatori professionali, qualora venga ceduta l'azienda, con la stessa viene ceduta anche l'anzianità di partecipazione al mercatino dell'antiquariato. Per poter partecipare al mercatino, il subentrante dovrà rispettare quanto stabilito dal comma 2 dell'art.5 (tipologia merceologica). L'interessato dovrà, al momento della presentazione della richiesta di partecipazione, autocertificare l'avvenuto passaggio di proprietà e l'anzianità di presenza maturata.

ART. 13 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Ad ogni partecipante al mercatino verrà consegnato, all'atto della concessione o all'atto della assegnazione del posteggio, un cartellino contenente i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici;
 - b) qualificazione (professionale/non professionale);
 - c) numero del posteggio assegnato.
2. È fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre in modo ben visibile, sul banco vendita, il proprio cartellino identificativo.

ART. 14 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

ART. 15 VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo sugli operatori e sulle merci sarà effettuata dal locale Comando di Polizia municipale, eventualmente affiancato da altro personale amministrativo del Comune all'uopo incaricato.
2. Alla polizia municipale spetta l'obbligo di far rispettare le norme vigenti in materia.

ART. 16 ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare l'organizzazione del mercatino, la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari, ad un ente, comitato o soggetto privato mediante apposita convenzione i cui contenuti riguarderanno i seguenti punti: a) l'obbligo del concessionario di richiedere parere preventivo dell'Amministrazione Comunale sulle tipologie di strutture utilizzate; b) l'obbligo di ammettere al mercato solo gli operatori aventi diritto; c) l'eventuale istituzione di tariffa per l'uso di strutture ed impianti messi a disposizione dall'organizzazione dovrà essere preventivamente verificata nella sua congruenza dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

1. Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza del Sindaco modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi.

ART. 18 DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per l'anno 2001, gli operatori di cui al comma 1 dell'art.5 dovranno presentare la domanda per la partecipazione al mercatino entro il mese successivo alla data di approvazione del presente regolamento, con le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7
2. Per la formazione della graduatoria dell'anno 2002, agli operatori che già operano da almeno 3 anni (autocertificati) sul mercatino sarà riconosciuta un'anzianità pari a punti 1 rispetto alle nuove domande.
3. Qualora l'operatore risulti presente ad almeno 9 edizioni mensili, nel corso del primo anno di applicazione, avrà diritto ad ottenere un rimborso pari al 25% della somma pagata a titolo di contributo spese (lett. b).
4. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Il presente regolamento recepisce, per quanto non espressamente in contrasto, quanto disposto dal D.Lgs.114/98, e successive leggi di attuazione.